



Documenti
dei Vescovi Svizzeri

Direttive per le Diocesi

11

**Abusi sessuali
nella pastorale**

Dicembre 2002

© Segretariato della Conferenza dei Vescovi Svizzeri
Casella postale 122, 1706 Friburgo

Indice

Prefazione	2
1. Il problema della responsabilità	4
2. Dove deve iniziare la prevenzione?	9
3. Misure preventive	14
4. Commissione d'esperti	17
5. Procedure nelle diocesi	18
6. Garanzia di trasparenza nell'informazione	20
7. Diritto pubblico	21
8. Disposizioni finali	22
Allegato 1	
Terminologia	23
Allegato 2	
Commissione di esperti della CVS e centri di consultazione regionali in Svizzera	27
Allegato 3	
Estratto del Codice Penale Svizzero	31
Allegato 4	
Estratto del Codice di Diritto Canonico	36
Allegato 5	
Bibliografia	45

Prefazione

Per la sua missione e la sua natura, la Chiesa è la testimone del Vangelo di Gesù Cristo nel mondo d'oggi. Le sta molto a cuore che la testimonianza dei suoi collaboratori e delle sue collaboratrici sia credibile, che il loro ministero sia esercitato in modo professionale e che i rapporti fra collaboratori pastorali e fedeli siano vissuti con cura e in modo responsabile¹.

I collaboratori pastorali, uomini o donne, sono esseri umani come tutti gli altri. Per questo può capitare che alcuni trasgrediscano i limiti dell'agire pastorale e l'etica professionale. Tali trasgressioni sono particolarmente gravi quando hanno conseguenze nefaste per gli altri. In particolare è il caso di colpe d'ordine sessuale sotto le forme più diverse. Come tutti, i collaboratori pastorali non sfuggono alle tentazioni di un comportamento sconveniente con se stessi e con gli altri. Le conseguenze possono essere molto gravi per le persone interessate a causa della particolare fiducia di cui questi collaboratori godono e a motivo della loro posizione. Questo problema va dunque trattato con cura e serietà, perciò la Conferenza dei Vescovi svizzeri ha elaborato un documento di base per affrontarlo. Le nostre direttive desiderano scoprire le possibili cause, prevenire gli abusi, aiutare la formazione delle coscienze e la correzione di comportamenti sbagliati. Sulla base di queste direttive, le diocesi sono chiamate a fornire aiuto e protezione alle vittime e alle loro famiglie e ad assicurare una procedura imparziale verso i collaboratori pastorali incolpati. Non vogliamo limitarci agli abusi sui minori, ma occuparci di tutte le forme di abuso sessuale, anche se siamo coscienti che l'interesse della gente è soprattutto per la pedofilia. Queste direttive serviranno anche come informazione sul nostro atteggiamento di fronte a questo tema doloroso e sulle misure di prevenzione con cui intendiamo affrontare in futuro questi abusi.

Siamo dolorosamente coscienti delle ferite causate dal comportamento sbagliato di un collaboratore pastorale ed esprimiamo la nostra profonda compassione per tutte le vittime. Ci assumiamo pure la responsabilità di impegnarci per la giustizia e la riconciliazione. E' la

¹ Per ragioni di lingua, il documento parla solo al maschile. Chiaramente concerne anche le donne (vedi allegato 1: Terminologia)

missione affidataci dal Vangelo. D'altronde, non bisogna dimenticare le parole di Giovanni Paolo II ai giovani in occasione della GMG 2002 a Toronto: "Pensate alla grande maggioranza di sacerdoti e religiosi che si impegnano generosamente e che hanno come unico scopo di servire e di fare del bene! Sono qui presenti numerosi sacerdoti, seminaristi e consacrati. Assisteteli e appoggiateli!"

I Vescovi svizzeri

1. Il problema della responsabilità

1.1 Nozioni fondamentali

I termini usati nella discussione sulla trasgressione dei limiti possono provocare sentimenti di rifiuto, perché non coincidono con la definizione stessa di collaboratore pastorale. In questo documento la chiara definizione dei termini mira a:

1. in primo luogo: prevenire la banalizzazione facilmente presente in questo contesto.
2. in secondo luogo: precisare la dinamica di causa-effetto di tali comportamenti.

(Definizioni dettagliate si trovano nell'allegato 1).

1.1.1. *Abusi sessuali.* Quando un collaboratore pastorale commette degli atti sessuali con persone che gli chiedono consiglio, che hanno bisogno di aiuto o dipendono da lui, si parla di sfruttamento sessuale o abuso sessuale. Spesso si pensa che lo sfruttamento o le molestie sessuali esistano solo in caso di coazione o di violenza fisica. Non è esatto, perché anche espressioni o gesti a connotazione sessuale o proposte sconvenienti possono essere effettivamente degli abusi di ordine sessuale.

1.1.2. *Abuso dell'influsso morale.* In caso di abuso di ordine sessuale il colpevole sfrutta generalmente un influsso morale. Egli infatti si trova in una posizione di superiorità nei confronti della vittima su uno o più punti, per es. per la sua posizione gerarchica, la sua funzione, la sua età, la sua autonomia affettiva, il suo sapere, il suo prestigio pastorale. In questo senso si parla anche di abuso di potere verso persone "dipendenti".

1.1.3. *"Consenso" della vittima?* Anche in caso di consenso supposto o espresso della vittima per gli atti menzionati, lo sfruttamento o le molestie sessuali sono reali. Quando si invocano ragioni pastorali o un desiderio d'assistenza, non si fa altro che velare la natura abusiva di un comportamento. Queste ragioni non possono in nessun caso giustificare simili atti con persone "dipendenti". Il collaboratore pastorale ha tutta la responsabilità nelle relazioni pastorali o in altre forme di assistenza.

1.1.4. *Tutti i collaboratori pastorali godono di una posizione particolare.* Coloro che sono alla ricerca di consigli generalmente fanno poca differenza tra un collaboratore pastorale consacrato o non consacrato. Molti collaboratori pastorali godono di un prestigio particolare in qualità di rappresentanti dell'istituzione Chiesa con i suoi alti principi; così la gente si rivolge a loro per ricevere aiuto e assistenza. Perciò le considerazioni seguenti interessano tutti i collaboratori pastorali, uomini e donne.

1.2. Una semplice relazione d'amore? Solo un passo falso?

1.2.1. *Contro la banalizzazione.* Dire che il collaboratore pastorale porta la totale responsabilità di una trasgressione a molti può sembrare troppo duro, esagerato o ingiusto. Non si tratta forse soltanto di qualche imprudenza che viene esagerata o forse anche di una relazione desiderata da ambo le parti? Inoltre si argomenta che le "cosiddette vittime" – almeno quando sono adulte – potrebbero difendersi. Oppure che spesso accondiscendono volentieri, addirittura che desiderano tali relazioni o le provocano. Si obietta che non è chiaro chi sia veramente la vittima e chi il colpevole o che si tratterebbe di una specie di relazione amorosa fra due adulti, entrambi liberi e ugualmente colpevoli e responsabili. Si giunge perfino a ritenere che questi casi sarebbero dei passi falsi più o meno spiacevoli o degli affari privati, certamente imbarazzanti, ma ai quali non bisognerebbe dare eccessiva importanza.

1.2.2. *Conseguenze oggettive.* Qui non si tratta di giudicare la colpevolezza soggettiva, ma piuttosto di capire la dinamica delle relazioni pastorali. Infatti si sottovalutano spesso le gravi conseguenze psicologiche che semplificazioni come quelle citate possono causare alle persone coinvolte.

1.3. Il non rispetto della dinamica della relazione pastorale

1.3.1. *Dipendenza pastorale.* La relazione pastorale è una relazione fra due esseri umani non ugualmente forti. La persona in cerca di consiglio è generalmente poco sicura di sé. Probabilmente si trova in fase di crescita o con un'esistenza difficile o in crisi, in cerca d'orientamento o di aiuto: è quindi vulnerabile. Anche se a prima

vista non si nota o se la persona lo nasconde con apparente sicurezza, nella maggioranza dei casi essa cerca l'incontro con il collaboratore pastorale per un bisogno di sostegno e di chiarificazione. Esperienze non accettate e problemi esistenziali suscitano sentimenti di vuoto, paura, delusione, esaurimento, vergogna, solitudine: tutto questo spesso costituisce la debolezza invisibile di questi individui.

1.3.2. *Ciò che si aspetta da un collaboratore pastorale.* Per la persona in cerca di orientamento è scontato che il collaboratore pastorale non approfitti di questo bisogno di aiuto e che non inseguisca alcun interesse personale. Al contrario, da lui si aspettano sostegno, comprensione, orientamento, conforto e persino guarigione. In questo senso il collaboratore pastorale assume il ruolo di un padre o di una madre piena di sollecitudine, altruista, responsabile, mentre l'altro ha una posizione paragonabile a quella del bambino. Deve aprirsi al collaboratore pastorale, dargli fiducia e svelargli anche delle situazioni personali, affinché lo possa aiutare. La relazione pastorale può allora generare una grande vicinanza, una forte densità emozionale. L'esperienza di essere ascoltato pazientemente, con benevolenza, d'essere accolto con comprensione, d'essere preso sul serio e consolato, purtroppo diventa rara per molti. Spesso a queste persone mancano altri contatti della stessa qualità. Perciò la relazione con il collaboratore pastorale è vissuta come particolarmente benefica.

1.3.3. *“Proiezione”.* La buona relazione con il collaboratore pastorale nelle persone in cerca di consiglio, può generare il desiderio di una relazione bambino-genitore (desiderata o persa) o di coppia. Allora può nascere la voglia di riconoscenza, di affetto, di uscire dalla solitudine, di conferma del proprio valore in caso di senso di inferiorità, di sentirsi compresi. Nascono spesso quindi dei sentimenti molto positivi verso il collaboratore pastorale. Questa dinamica è conosciuta in tutte le professioni sociali col nome di “proiezione”.

1.3.4. *“Riflessione”.* Dovere del collaboratore pastorale è di riflettere sui sentimenti proiettati sulla propria persona. Riflettere significa allo stesso tempo “cercare di comprendere” e “agire di conseguenza”. Cosa significa concretamente? Il collaboratore pastorale deve cercare di comprendere la genesi, spesso molto lontana, che sta alla base dei

sentimenti diretti verso di lui e stabilire una relazione con la storia della persona che ha di fronte. Deve quindi rendere comprensibili e coscienti questi sentimenti o desideri in coloro che cercano aiuto sulla base delle loro passate esperienze.

1.3.5. *Rinforzare l'autonomia.* Riflettere, cercare di relazionare le emozioni con la storia della persona nel bisogno e indicare il cammino affinché questi sentimenti siano capiti più chiaramente: ecco i segni di una buona gestione delle emozioni, dei desideri e dell'immaginazione.

E' l'unica via per un progresso sicuro verso una più profonda accettazione di se stessi e verso una più ampia autonomia. Bisogna anche favorire delle buone relazioni umane al di fuori della situazione pastorale. Solo così le persone in cerca d'aiuto diventano indipendenti dal collaboratore pastorale. L'aiuto pastorale lascia il posto allo sforzo personale e a una presa di coscienza più forte del proprio valore.

1.4. Chi è responsabile della gestione appropriata dei sentimenti?

1.4.1. *I sentimenti personali.* Tenuto conto della profondità emozionale dei colloqui è normale che il collaboratore pastorale provi dei sentimenti (positivi o non). L'importante è gestirli correttamente.

1.4.2. *Uso (inconscio) dei sentimenti.* La gestione dei propri sentimenti durante i colloqui deve e può essere appresa. Se un collaboratore pastorale lascia entrare i propri desideri di vicinanza e di affetto nel colloquio, mette la persona in cerca di consiglio in una situazione estremamente difficile e – coscientemente o no – approfitta dei sentimenti di questa persona. Le persone che cercano aiuto, dato il loro desiderio di avere come guida una persona buona e sicura, possono fare molto per ottenere benevolenza o “amore” ed “essere accettate”. Esse non possono e non vogliono rischiare di perdere il sostegno necessario, svicolando o difendendosi. Chi non è sicuro di sé e crede all'autorità e alla competenza del collaboratore pastorale non vuol correre un tale rischio. Capita anche che consideri il sorprendente interesse del collaboratore pastorale come una valorizzazione della propria persona.

1.4.3. *Accompagnamento non professionale.* Le persone più deboli e i loro sentimenti non sono quindi più seguiti in modo professionale, ma sono mischiate ai bisogni personali del collaboratore pastorale. Quest'ultimo ora, a suo piacimento, può approfittare più o meno chiaramente della situazione per i propri impulsi. Ne porta lui soltanto la responsabilità.

1.4.4. *Nessuna giustificazione.* Anche se l'impulso ad una relazione sessuale venisse dall'altra persona, non sarebbe lecito accettare un simile contatto. Questo non per motivi antisessuali, ma perché ciò renderebbe impossibile e non rispetterebbe il compito pastorale.

1.4.5. *Disillusione evidente.* In tali casi è necessario chiarire le cose, tagliar corto a ogni illusione e spiegare la proiezione (il desiderio rivolto al collaboratore pastorale) serenamente, ma chiaramente. Da una parte, il desiderio di vicinanza deve essere preso seriamente e rispettato come segno del bisogno di una maggiore intensità di vita; dall'altra, nello stesso tempo, bisogna spiegare senza ambiguità che simile desiderio non può essere realizzato nella relazione con il collaboratore pastorale.

Per dirlo con una metafora: i collaboratori pastorali devono occuparsi degli affamati e degli assetati. Perciò non possono considerare se stessi come un nutrimento, ma sempre come coloro che conducono con amore verso la tavola della vita.

1.4.6. *Etica professionale.* Un'attitudine chiara e senza equivoci del collaboratore pastorale o dell'accompagnatore è determinante. Una volta posti i limiti con comprensione, può iniziare un trattamento positivo dei desideri di chi cerca consiglio e aiuto e può essere sostenuta la loro applicazione in altre relazioni. Rispettare i limiti vuol dire impiegare in modo cosciente, responsabile e professionale la vicinanza e la distanza o l'empatia di sostegno (comunione affettiva) per il bene dell'altro.

1.4.7. *Relazioni nefaste.* Se, nel contesto menzionato, nascono delle relazioni intime, queste non possono essere paragonate a una normale relazione d'amore fra due adulti, nella quale i due possiedono una capacità di decisione autonoma e le medesime possibilità di discernimento. Atti sessuali da parte di chi dovrebbe essere d'aiuto, fanno nascere nella vittima confusione e insicurezza. Se si tien

calcolo dell'insicurezza di coloro che sono in cerca di aiuto, si capisce come tale superamento dei limiti ne aumenti ulteriormente la confusione interiore. Purtroppo, spesso il silenzio imposto da "colui che aiuta" rafforza ancora più la cosiddetta complicità e il legame negativo.

1.4.8. *Dall'ambivalenza alla rivelazione.* Spesso passa molto tempo prima che una vittima osi parlare con qualcuno di tali esperienze. Sentimenti ambivalenti e dubbi fanno chiedere se sia stato giusto impegnarsi in una simile relazione. Le ragioni del consenso sono spesso confuse: mi ama veramente? ha bisogno di me? abusa di me? Profondi sentimenti religiosi possono essere toccati e feriti. La vergogna e il senso di colpa di fronte a questi contatti sessuali e la paura delle possibili chiacchiere fanno sì che le vittime tacciano per molto tempo. Solo alla fine di un lungo processo di presa di coscienza, la vittima realizza di essere stata usata dal colpevole per soddisfare i suoi impulsi, anche se apparentemente con lo scopo di aiutarla.

1.4.9. *Bambini, giovani, handicappati.* E' chiaro che la problematica sopra descritta è ancora più evidente quando si tratta di bambini, di giovani, di handicappati o di altre persone dipendenti, come dei subordinati. In questi casi la responsabilità del collaboratore pastorale è particolarmente grave.

2. Dove deve iniziare la prevenzione?

Presa di coscienza. Bisogna essere coscienti dei fattori di rischio che possono portare a trasgressioni di ordine sessuale da parte di collaboratori pastorali e delle misure atte a favorire rapporti corretti con le persone alla ricerca di aiuto e consiglio. Non si tratta né di un regolamento superfluo né di una ingerenza esagerata nei sentimenti altrui. Il delicato campo delle relazioni umane sviluppate dai collaboratori pastorali richiede delle regole ferree, affinché il servizio pastorale, pedagogico o di assistenza sia svolto a regola d'arte. Oltre alle considerevoli conseguenze psicologiche per le vittime e il loro ambiente, le trasgressioni di ordine sessuale possono anche distruggere la fiducia nella Chiesa e nei valori che essa difende.

2.1. Abuso della posizione personale

2.1.1. *Fiducia basilare.* Generalmente i collaboratori pastorali godono facilmente di una grande fiducia e stima da parte della gente. Gli adulti che cercano aiuto e consiglio, i giovani alla ricerca di un senso della vita e di orientamento ed i bambini attribuiscono loro una notevole dose di saggezza, di conoscenza e di competenza. Da queste strutture relazionali può nascere una grande apertura personale, come pure una certa dipendenza o sottomissione. Nei normali rapporti quotidiani è raro che questa fiduciosa apertura sulla propria situazione personale avvenga così rapidamente. Per questo motivo, da entrambe le parti e spesso inconsciamente, viene dato ai collaboratori pastorali un potere, di cui possono a volte approfittare, utilizzandolo in questi casi in modo subdolo e nascosto per soddisfare le inclinazioni personali.

2.1.2. *Miscuglio di status personale e professionale.* La manifestazione di fiducia verso il collaboratore pastorale non è dovuta dapprima alla sua persona, ma si basa sul rispetto di una professione per la quale l'integrità etica, l'assenza di interessi personali e di esigenze erotiche sono fuori discussione. Il collaboratore pastorale è di regola considerato come uno che si impegna disinteressatamente per il bene delle persone. Chi è impegnato nella pastorale non deve lasciarsi trascinare dalla dipendenza, dal rispetto e dall'idealizzazione di cui è oggetto, alla soddisfazione dei propri impulsi personali o al desiderio di essere riconosciuto e confermato. Il sentirsi responsabile di fronte alla fiducia testimoniata, il modo cosciente e professionale di gestire i propri sentimenti in caso di richiesta di consigli e l'impegno verso le esigenze etiche della professione sono indispensabili. Perciò ogni ingiustizia commessa verso gli altri, quando è commessa da un collaboratore della Chiesa, è doppiamente avvertita. Inoltre, i collaboratori pastorali devono evitare di colpevolizzare in modo ingiustificato o inutile.

2.2. Lo squilibrio socio-storico

2.2.1. *Superiorità maschile?* Il modo di esercitare il potere, consciamente o inconsciamente, nella società e nella Chiesa, spesso ha avuto delle conseguenze negative nella storia. Sovente erano gli

uomini che decidevano ed esercitavano il potere. Le donne, i giovani ed i bambini erano esclusi dal diritto attivo di partecipazione. Questa visione, se non si fa attenzione, può ancora influenzare il presente e favorire sottili sentimenti di superiorità da parte maschile.

2.2.2. *Fattore subcosciente di rischio.* Ancora oggi purtroppo succede che, senza rendersene conto, le donne, come pure i bambini e i giovani, siano considerati come meno degni di rispetto e di minor valore e siano impegnati e sfruttati egoisticamente. Tale mancanza di stima, spesso inconscia, crea un clima pericoloso nel quale abuso e sfruttamento possono essere esercitati sotto svariate forme, non solo sessuali.

2.3. Atteggiamento di fronte alla sessualità

2.3.1. *Accettazione della sessualità.* E' necessario avere un rapporto franco, fiducioso, responsabile e continuo verso la propria sessualità. Accettare questo modo di essere, proprio di tutte le creature umane, è condizione fondamentale per gestire le energie vitali in modo sensato e creativo – specialmente per coloro che hanno scelto il celibato – in vista di una rinuncia cosciente alla pienezza sessuale. La scelta del celibato è una sfida particolare per la gestione della sessualità.

2.3.2. *Relazione naturale verso la sessualità.* La rimozione, la dissociazione e la svalutazione della sessualità e del bisogno di contatto aumentano il rischio di trasgressione dei limiti. La sessualità deve essere ritenuta una componente naturale dell'essere umano e non necessariamente in relazione con il peccato e lo sbaglio.

2.3.3. *Zone d'ombra.* Capita spesso che la sessualità, in un contesto di paura e di svalutazione, venga collocata nella zona grigia del segreto. I sentimenti verso la sessualità, le fantasie e gli atti possono passare sotto silenzio o essere repressi, a volte perfino negati a se stessi. E la colpa spesso cade sulla vittima.

2.4. L'integrazione della sessualità è un processo

2.4.1. *In cammino.* Ogni persona ha il dovere di integrare la sessualità nella sua vita, ma non sempre è cosa semplice. L'integrazione della sessualità nella forma di vita liberamente scelta è

sempre un processo (successione di fenomeni legati fra loro). Come in ogni ambito della vita, anche qui ci sono momenti di riuscita e momenti di insuccesso. Vi giocano un ruolo fattori consci e inconsci. Ogni uomo e ogni donna devono rallegrarsi dei successi, ma non devono aver vergogna nelle difficoltà. Tutti dovrebbero ammettere le difficoltà senza esagerarle e avere cura di attraversarle con franchezza.

2.4.2. *Trovare aiuto.* E' non solo auspicabile, ma necessario che i collaboratori pastorali abbiano un luogo dove possano parlare apertamente delle loro difficoltà. L'accompagnamento spirituale è estremamente importante. Nella Regola di Taizé si trovano queste parole incoraggianti: "L'opera di Cristo in noi domanda molta pazienza. Tutto ciò che noi facciamo e tutto ciò che tralasciamo di fare lascia delle tracce psicologiche che non possono essere cancellate semplicemente dalla confessione e dall'assoluzione. Si tratta di vivere, ricominciando sempre".

2.5. L'importanza dell'equilibrio personale

2.5.1. *Equilibrio interiore.* I collaboratori pastorali che desiderano presentarsi agli altri in modo responsabile devono saper curare anche se stessi. Si tratta di trovare un sano equilibrio fra compiti e distensione, lavoro e piacere, un equilibrio interiore, un giusto rapporto con la propria sessualità e una buona integrazione sociale. A questo proposito, la sensibilizzazione e la responsabilità per lo sviluppo, i sentimenti e i bisogni personali così come l'apprendimento di una sana igiene psichica sono di primaria importanza preventiva. Il paragrafo seguente spiega più da vicino alcuni di questi elementi.

2.5.2. *Cura dei valori religiosi e umani.* Per la buona riuscita della vita spirituale, i seguenti elementi possono aiutare o sono addirittura indispensabili:

- prendere coscienza e rinnovare la motivazione fondamentale della vita consacrata nella meditazione, nella liturgia e nella preghiera
- incontrare Dio nei sacramenti
- la direzione spirituale

- scoprire la presenza e l'azione di Dio nel nostro tempo
- ricercare la sana misura in tutti i settori della vita
- un sano equilibrio fra attività fisica e riposo
- cura dei valori sociali tramite la disponibilità al servizio, vita comunitaria nell'amicizia e compagnia prima di tutto nei "rapporti corrispondenti", come vicinanza e affetto, scambio e sostegno in una cerchia di persone indipendenti, d'età e posizione simili
- come collaboratore pastorale, imparare a vivere la solitudine che permette di "abitare con se stessi" senza doversi sempre affezionare ad altri
- rispetto, apertura e franchezza nei rapporti con gli altri
- disponibilità e capacità di assumere in modo costruttivo i conflitti nella propria vita privata e in ambito professionale
- sviluppo delle capacità intellettuali e di centri d'interesse anche nelle discipline specialistiche
- apertura verso esperienze che arricchiscono lo spirito e lo nutrono (musica, arte, contatto con la natura ecc.).

2.5.3. *Sintomi di una mancanza di equilibrio.* Aggressività ripetuta, bisogno di criticare, sarcasmo, disprezzo verso gli altri, bisogno di dominare, inclinazione a colpevolizzare le persone dipendenti, mancanza di vita comunitaria, tendenza a difendersi di fronte alla realtà del mondo d'oggi, pigrizia permanente. Le dipendenze più diverse sono espressione di una mancanza di equilibrio sul piano personale o interpersonale. Questi sintomi devono essere considerati come il segnale per una necessaria rimessa in discussione.

2.5.4. *Forme di celibato.* Vogliamo citare in particolare il celibato. Il prete, la religiosa o il religioso scelgono liberamente la via del celibato. Essa ha il suo valore e il suo senso poiché, per motivi religiosi, questa persona vuole essere disponibile al servizio degli altri. Toccato dal desiderio di Dio infinito, il celibato è il segno che la realizzazione del desiderio umano è ancora in divenire. La rinuncia alla vita di coppia e alla vita di famiglia, che contribuiscono allo sviluppo personale e altruista dell'uomo e della donna, esige dal celibe un equilibrio particolarmente sicuro, per es. l'integrazione sociale nella parrocchia e nel Collegio presbiterale.

3. Misure preventive

3.1. Esperti

3.1.1. *Esperti consulenti.* Le istanze responsabili impiegano persone qualificate, sia a livello diocesano sia a livello svizzero, che possono essere consultate.

3.2. Trasparenza

3.2.1. *Apertura e sincerità.* Dal momento che le trasgressioni si sviluppano facilmente in un clima di ambiguità, i Vescovi svizzeri e tutti i responsabili ecclesiali cercano attivamente la trasparenza, l'apertura e la sincerità. In un clima aperto all'informazione e alla discussione, l'ipocrisia, la dissimulazione e l'inganno possono essere combattuti.

3.2.2. *Dignità di tutte le persone interessate.* In quanto comunità di credenti, la Chiesa desidera rispettare i diritti e la dignità di tutte le persone interessate. Si tratta soprattutto di rispettare la loro sfera intima.

3.3. Incoraggiare la capacità ad affrontare i conflitti

3.3.1. *L'attitudine ad affrontare i conflitti.* Poiché l'esperienza insegna che le trasgressioni di ordine sessuale possono apparire collegate a un sovraccarico personale e professionale, è bene incoraggiare la comunicazione fra collaboratori ecclesiali e la capacità di affrontare i conflitti. Bisogna liberare i conflitti dai tabù e considerarli come una situazione normale, che si può imparare ad affrontare e per mezzo della quale si possono trovare delle soluzioni.

3.3.2. *Le situazioni di stress.* I molteplici compiti inerenti al ministero ecclesiale, i diversi caratteri e metodi di lavoro, come spesso le grandi attese, le esigenze e le pretese da parte delle parrocchie o delle istituzioni e di altre persone, possono portare a situazioni di grande stress: esse vanno affrontate con l'accompagnamento spirituale e/o la supervisione convenuta con i rispettivi superiori.

3.4. Procedura d'ammissione per i candidati al ministero pastorale

3.4.1. *Verifica in occasione dell'ammissione.* Il rettore del seminario e i suoi collaboratori cercano di ottenere un profilo il più particolareggiato possibile della personalità del candidato. Bisogna tener conto di fattori importanti ed essere specialmente attenti al rapporto con la sessualità e ai problemi che ne possono derivare. Nel corso della procedura d'ammissione, si chiede generalmente anche il parere di una persona di fiducia dell'ambiente sociale del candidato (insegnante, collaboratore pastorale, datore di lavoro).

3.4.2. *Consultazione con un esperto.* Quando si manifestano fattori importanti deve essere consultato un esperto.

3.5. Formazione

3.5.1. *Confronto con la sessualità.* Un confronto serio con il tema della sessualità fa necessariamente parte della formazione.

3.5.2. *La conoscenza di sé.* Durante la formazione, i candidati saranno portati alla conoscenza di se stessi. Ognuno dovrà riconoscere e saper esprimere la propria carica emozionale. Un accompagnamento competente aiuterà a lavorare e a trovare delle soluzioni responsabili.

3.5.3. *Il potere dei ruoli e le trasgressioni dei limiti.* Durante la formazione una particolare attenzione verrà riservata alla responsabilità concernente i ruoli, il loro potere esplicito e implicito, come pure alle differenti forme di violazione dei ruoli nell'impegno ecclesiale. Bisogna rendere attenti alle sottili forme di trasgressione dei limiti e imparare a riconoscerle, perché possono essere dei segnali premonitori di abusi sessuali. Superamenti dei limiti, abusi di autorità e di potere devono essere riconosciuti come violazioni della posizione di fiducia che detiene un collaboratore parrocchiale.

3.5.4. *Riconoscimento di situazioni critiche.* Nel corso della formazione si dovrà prestare attenzione particolare ai sentimenti che possono nascere durante un colloquio. Bisogna imparare il modo responsabile e professionale di reagire di fronte a sentimenti positivi e negativi (di proiezione) che il collaboratore pastorale può suscitare, così come il modo di gestire i propri sentimenti.

3.5.5. *Responsabilità.* Nel periodo di formazione si spiega chiaramente che la responsabilità per la salvaguardia della professionalità e dell'integrità sessuale in ogni caso è del collaboratore pastorale.

3.5.6. *Confronto con le conseguenze.* L'informazione sugli abusi e le molestie sessuali in generale e nel campo ecclesiale in particolare fa parte della formazione. Come pure il confronto con le conseguenze di un abuso o di una molestia per le vittime e per il colpevole stesso, tenendo conto anche delle conseguenze a lungo termine e degli strascichi che possono pesare sull'ambiente familiare e sociale.

3.5.7. *Vita in comunità.* Il mantenimento del senso della vita comunitaria è essenziale per l'equilibrio psichico del prete. Bisogna soprattutto attirare l'attenzione sull'importanza delle amicizie che si rivelano essere dei rapporti "paritari" fra i membri (vengono chiamate anche rapporti simmetrici) e offrono un clima indispensabile di fiducia reciproca.

3.5.8. *Ammissione alle ordinazioni e mandato per un ministero ecclesiale.* Prima dell'ordinazione e dell'ammissione al ministero ecclesiale, la questione dell'integrazione della sessualità sarà trattata ancora una volta.

3.6. Formazione permanente, accompagnamento e supervisione

3.6.1. *Frequenza regolare alla formazione permanente.* La formazione permanente e regolare garantisce il carattere professionale dell'attività pastorale e pedagogica, a volte con l'intervento di esperti esterni.

3.6.2. *Crisi personali.* Le crisi personali fanno parte dell'esistenza umana. Valore fondamentale della vita nella Chiesa è quello di non abbandonarsi in queste situazioni, ma di sostenersi vicendevolmente. A volte, tuttavia, è necessario anche un aiuto esterno.

3.6.3. *Accompagnamento spirituale.* L'accompagnamento spirituale fa parte integrante della formazione iniziale e permanente del collaboratore spirituale.

3.6.4. *Offerta di accompagnamento complementare.* Sia nella fase iniziale di un nuovo compito, come pure nel caso di crisi personale esistono:

- l'aiuto con un accompagnamento più intenso da parte di uno specialista esperto raccomandato dalla diocesi,
- la possibilità di una supervisione complementare in accordo con il superiore responsabile.

3.7. Retrospective e prospettive personali

3.7.1. *Riflessioni su se stessi.* L'esame di coscienza, la confessione personale e specialmente il ritiro annuale offrono ad ognuno l'occasione di riflettere sulla propria situazione in questo campo delicato. Bisogna prestare attenzione particolare al modo con cui si gestiscono le delusioni, per es. nella vita personale o in quella professionale. Il risentimento, i meccanismi di rimozione e di isolamento possono favorire un comportamento errato.

4. Commissione d'esperti

4.1. Istituzione

4.1.1. *Elezione e composizione.* La Conferenza dei Vescovi svizzeri istituisce una "commissione di esperti sugli abusi sessuali". Essa si compone di sette/undici membri, rappresentanti della Chiesa e professionisti per ciò che concerne gli aspetti psicologici, sociali e giuridici degli abusi sessuali. La commissione di esperti è dotata di un regolamento interno.

4.2. Compiti

4.2.1. *Consiglio.* La commissione di esperti consiglia la Conferenza dei Vescovi svizzeri sugli aspetti psicologici, giuridici, sociali, morali, teologici e di politica ecclesiale degli abusi sessuali, come pure per le relazioni pubbliche necessarie. Essa segue l'evoluzione della problematica all'interno e all'esterno della Chiesa e indica le misure da prendere.

4.2.2. *Aiuto alla formazione.* La Commissione di esperti e i suoi membri possono essere attivi anche nella formazione iniziale e permanente dei preti e dei collaboratori della Chiesa.

4.2.3. *Consultazione.* La Commissione di esperti o alcuni suoi membri possono essere consultati dai Vescovi, dalle istituzioni e dalle istanze della Chiesa.

4.2.4. *Consultazione di terzi.* La Commissione può consultare esperti esterni per lo svolgimento dei suoi compiti.

5. Procedure nelle diocesi

5.1. Prassi da seguire

5.1.1. *Prevenzione e aiuto alle persone interessate.* I Vescovi si impegnano a garantire nelle loro diocesi la prevenzione e l'aiuto alle persone toccate da abusi sessuali. Per questo, i principi sopraccitati devono essere presi in considerazione nella direzione, nell'accompagnamento spirituale e nella formazione iniziale e permanente.

5.1.2. *Denunce e inchieste.* I casi di abusi sessuali in ambito pastorale devono essere il più presto possibile portati a conoscenza delle persone di contatto delle diocesi interessate (cf allegato 2), sia dalla vittima, sia dal colpevole o da terzi. Le persone di contatto assicurano la massima discrezione, ma si occupano di avviare un'inchiesta adeguata.

5.1.3. *Due possibili tipi di procedura.* A livello ecclesiale esiste l'inchiesta diocesana, che può condurre a una procedura ecclesiastica quando ci sono i dati previsti (vedi 5.2). In caso contrario, secondo i casi, deve essere avviata una procedura di diritto civile o penale (per es. per dei capi d'accusa gravi o in caso di pericolo per le vittime) (vedi 5.3).

5.2. La procedura ecclesiale

5.2.1. *Senso della procedura.* Una procedura ecclesiastica in primo luogo deve impedire ulteriori pericoli per la vittima e, se necessario nella fattispecie, applicare il diritto penale ecclesiastico.

5.2.2. *Regole per la procedura ecclesiastica.* La procedura ecclesiastica segue di norma le regole del Codice di Diritto Canonico per un processo penale ecclesiastico, secondo i canoni 1387 e 1717-1731, come pure le norme stabilite a questo proposito dalla Santa Sede (cf bibliografia). E' inoltre garantita l'assistenza penale, prevista dal diritto pubblico, sia per l'accusato che per la vittima.

5.2.3. *Procedura informale.* Le procedure formali possono essere molto gravose e impedire alle vittime di sporgere denuncia. Così alcuni casi rischiano di non venire alla luce e il pericolo di recidive aumenta. Per questo bisogna prevedere, oltre alla procedura penale, una procedura informale grazie alla quale le informazioni sui fatti siano trasmesse al servizio ecclesiastico competente da una persona di fiducia della vittima (psicoterapeuta, medico, collaboratore pastorale, avvocato), mantenendo l'anonimato della stessa.

5.2.4. *Aiuto alle vittime.* I Vescovi vegliano nelle loro diocesi affinché le vittime siano aiutate, secondo i casi, in forma pastorale, psicoterapeutica o anche finanziaria.

5.2.5. *Centri di informazione e di consultazione.* Nelle diocesi vengono nominate una o più persone di contatto che ricevono le informazioni e le denunce di abusi sessuali e che indicano alle persone interessate i centri di consultazione qualificati. Le diocesi possono istituire, in caso di necessità, propri centri di consultazione con persone appositamente formate. Gli indirizzi si trovano nell'allegato 2.

5.2.6. *Pubbliche relazioni.* Un intenso lavoro di comunicazione deve permettere al grande pubblico di conoscere le possibilità di consultazione e di denuncia.

5.2.7. *Collaborazione con altre istanze ecclesiastiche e private.* Il Vescovo incoraggi la collaborazione e la trasparenza delle informazioni all'interno e all'esterno della diocesi e con altre istanze ecclesiali, anche di altre comunità di credenti. Può attivare una collaborazione nel campo della prevenzione, delle relazioni pubbliche e della formazione iniziale e permanente.

Il Vescovo incoraggia anche la collaborazione e lo scambio di informazioni con i centri privati di consultazione e di terapia e veglia affinché le vittime siano informate delle loro attività.

5.3. Collaborazione con i servizi dello Stato

5.3.1. *Denuncia.* La vittima deve in ogni caso essere informata che può sporgere denuncia secondo il diritto pubblico. All'accusato si chiede, se le circostanze lo esigono, di autodenunciarsi.

I responsabili di una funzione ecclesiastica e i collaboratori, secondo il diritto pubblico, non hanno l'obbligo di denuncia. Ci possono essere delle eccezioni in caso di deroga del diritto cantonale, per dei responsabili di una funzione ecclesiale e dei collaboratori parrocchiali. Bisogna fare denuncia almeno dove il pericolo di recidiva (specialmente in caso di pedofilia) non può essere scongiurato.

5.3.2. *Disponibilità.* I Vescovi sono pronti a collaborare con le autorità civili titolari dell'inchiesta, i tribunali, i servizi sociali e i centri di consultazione.

6. Garanzia di trasparenza nell'informazione

6.1. Informazione all'interno della diocesi

6.1.1. *Garanzia.* Il Vescovo si assicura che tutte le informazioni dei servizi ecclesiali e dei collaboratori riguardanti gli abusi sessuali all'interno della diocesi siano trasmesse a un servizio centrale posto sotto la sua autorità.

6.1.2. *Informazione a terzi.* Il Vescovo informa i responsabili di chiese, parrocchie o altre istituzioni ecclesiali, nel caso di persone che sono o sono state oggetto di una procedura, statale o ecclesiale, per abusi sessuali. La cerchia delle persone informate e le informazioni date devono essere ridotte allo stretto necessario. Le informazioni trasmesse sottostanno immediatamente al segreto professionale.

6.1.3. *Protezione dei dati.* La protezione dei dati è garantita, salvo i casi in cui un'informazione a terzi, come al punto 6.1.2, sia necessaria per evitare le recidive.

6.1.4. *Indizi.* Qualora il Vescovo venisse informato di semplici sospetti o ricevesse delle accuse che non necessitano di una procedura formale, può consultare una persona competente per decidere i passi da seguire. L'informazione a terze persone su semplici indizi o accuse deve essere fatta con molta riservatezza e precisando espressamente che si tratta unicamente di sospetti o di accuse.

6.2. Informazione ad altre diocesi

6.2.1. *Garanzia.* Quando il Vescovo viene a conoscenza del cambiamento di diocesi di un collaboratore pastorale, garantisce, conformemente ai punti 6.1.2 - 6.1.4, un'informazione appropriata al Vescovo della diocesi dove la persona interessata esercita le sue attività.

7. Diritto pubblico

7.1. Diritto penale

Gli abusi sessuali sono puniti secondo il Codice Penale svizzero (CP). Il tenore delle disposizioni riguardanti le infrazioni contro l'integrità sessuale si trova nell'allegato 4. Sono da sottolineare i seguenti atti punibili:

- atti sessuali con fanciulli (art. 187 CP) sotto i 16 anni
- atti sessuali con persone dipendenti (art. 188 CP) con più di 16 anni
- sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193 CP)
- molestie sessuali (art. 198 CP).

7.2. Diritto civile

La vittima di abusi sessuali o altre persone, hanno diritto a un indennizzo civile (indennizzo per spese di terapia, perdita di lavoro, ecc., risarcimento per torto morale). Le rivendicazioni civili verso le istituzioni di diritto ecclesiastico o le istituzioni ecclesiali possono aver luogo quando gli obblighi di protezione legale o contrattuali, per es. all'interno di un rapporto di formazione, sono stati violati.

7.3. Legge sull'aiuto alle vittime

Grazie alla legge federale del 4 ottobre 1991 sull'aiuto alle vittime di infrazione, le vittime di delitti beneficiano di un aiuto attivo e la loro

posizione giuridica può essere migliorata. L'aiuto comprende la consultazione, la protezione della vittima e la garanzia dei suoi diritti nella procedura penale, così come l'indennizzo e il risarcimento per torto morale.

7.4. Segreto d'ufficio e segreto professionale

La violazione del segreto d'ufficio (per es. come responsabile di una parrocchia) e del segreto professionale (per es. come prete o collaboratore pastorale laico) è punibile (articoli 320 e 321 del CCS).

8. Disposizioni finali

8.1. Modifiche di queste direttive

Queste direttive saranno regolarmente rivedute dalla Commissione di esperti costituita secondo il punto 4.1. Questa revisione terrà conto delle nuove conoscenze e sviluppi, e delle esperienze acquisite. Le modifiche saranno sottoposte alla Conferenza dei Vescovi svizzeri che deciderà in merito.

8.2. Pubblicazione

La Conferenza dei Vescovi svizzeri veglierà affinché queste direttive siano pubblicate nelle diocesi. In collaborazione con i Vescovi, essa le pubblicherà, in forma appropriata, anche all'indirizzo del pubblico interessato.

8.3. Entrata in vigore

Queste direttive entrano in vigore il 5 dicembre 2002, in seguito alla decisione presa in occasione della 258.ma Assemblea ordinaria della Conferenza dei Vescovi svizzeri, tenutasi a Morges dal 2 al 4 dicembre 2002.

Friburgo, 5 dicembre 2002

Mons. Amedeo Grab OSB
Presidente della CVS

Don Agnell Rickenmann
Segretario generale della CVS

Allegato 1

Terminologia

A complemento del punto 1.1 ecco alcune nozioni importanti, spesso usate nella discussione sulla problematica degli abusi. Alcuni termini sembrano in parte sovrapporsi, tuttavia hanno delle sfumature differenti.

Abuso di potere. Ogni contatto sessuale fra un collaboratore pastorale e una persona alla ricerca di un consiglio o dipendente in altro modo è una trasgressione e un abuso della posizione, del compito e della situazione pastorale. Il termine “abuso di potere” mette in evidenza che una persona in posizione di superiorità sfrutta una persona in posizione inferiore. Il potere spesso entra in gioco in modo subdolo. Ogni relazione segnata da una asimmetria – sulla base dei ruoli, delle conoscenze, dell’età ecc. – si manifesta in rapporto alla differenza di potere delle parti. Si parla di abuso quando questo potere, agendo specialmente sulla psiche, è usato per soddisfare le proprie tendenze personali. Se si tratta di impulsi erotici o sessuali, si parla di abuso o di molestie sessuali.

Abuso sessuale su bambini. Si tratta di qualsiasi contatto o qualsiasi atto fra un bambino e un adulto, dove l’adulto si serve del bambino come oggetto sessuale. In questo caso il bambino è vittima di un abuso sessuale senza porsi la domanda se sia stato chiaramente forzato a partecipare a tali atti o no, se vi sia stato contatto corporale o contatto in campo sessuale o no, se l’atto sia stato provocato dal bambino o no, se ne risultino dei danni evidenti duraturi o no (WINTER Report, tomo II pag. A-20). Contatti sessuali fra adulti e bambini sono dichiarati attualmente “abusi sessuali” indipendentemente dal genere e dal metodo di questi contatti, dalla loro intensità e durata e dal sesso delle persone implicate (M. Dannecker, Sexueller Missbrauch und Pädosexualität, in: V. Sigusch ed., Sexuelle Störungen und ihre Behandlung, 3a ed. Stuttgart 2002, 465).

Approfittare di un ascendente morale. Nell’ambito degli abusi sessuali si tratta normalmente del fatto che il colpevole approfitti di un ascendente morale. Egli si crede superiore alla vittima su uno o più punti, per es. per la sua posizione gerarchica, la sua funzione, la sua età, la sua indipen-

denza affettiva, la sua istruzione, il suo prestigio in quanto collaboratore pastorale. Perciò in questo campo si parla anche di abuso di potere.

Collaboratore pastorale. In questo documento, per semplificazione e per estensione, sono considerati collaboratori pastorali, oltre a sacerdoti, diaconi, religiosi, collaboratori pastorali laici, catechisti e animatori giovanili, anche quei collaboratori ecclesiali che non sono direttamente agenti pastorali (assistenti sociali, responsabili giovanili, sacrestani, segretari ecc.).

Colpevole. Nelle relazioni umane, un comportamento che non rispetta i limiti ha vaste conseguenze negative, anche se i danni psichici che ne derivano restano nascosti per molto tempo o nemmeno appaiono una volta terminata la relazione. Il collaboratore pastorale è “colpevole” perché offende la sua missione e il suo compito e ferisce l’integrità della persona che gli è affidata. Il termine “colpevole”, che può suscitare sentimenti di comprensibile difesa, è utilizzato per mostrare da che parte si trova la responsabilità principale nel comportamento sbagliato. I colpevoli possono essere preti, religiosi o altre persone assunte dalla Chiesa (laici in ministero pastorale, maestre d’asilo, sacrestani ecc.) così come persone attive nelle comunità (responsabili giovanili ecc.), stipendiati o volontari.

Bisogna evitare la falsa impressione che il problema sia specificatamente legato al celibato. Il regolamento della Conferenza dei Vescovi olandesi parla di abuso sessuale “nelle relazioni pastorali” (in *pastorale relaties*), che potrebbe corrispondere a delle relazioni pastorali o educative.

“Consenso” della vittima? Anche se la vittima, in modo tacito o esplicito, è consenziente agli atti sopraccitati, lo sfruttamento e le molestie sussistono. Facendo valere dei motivi pastorali o un sedicente aiuto, non si fa che nascondere la natura abusiva del comportamento. Questi motivi non possono in alcun caso giustificare i contatti con le persone dipendenti citate sopra. Nelle relazioni pastorali o in altre forme di assistenza è incontestabile che la responsabilità è del collaboratore pastorale.

Efebofilia. Concerne gli adolescenti fra i 14 e i 17 anni (cf pedofilia); in questo documento non è trattata a parte.

Minorenni. Minorenne è una persona che non ha ancora compiuto sedici anni. Bisogna ricordare che la legislazione del diritto canonico e quella del diritto civile possono fissare, secondo le circostanze e i luoghi, altri limiti di età per l'adempimento legale delle varie ordinanze nel quadro generale dell'abuso sessuale.

Molestie sessuali. Per molestie sessuali si intendono:

- gli abusi sotto forma di gesti che vanno dai contatti apparentemente accidentali ai contatti corporali forzati di natura sessuale
- proposte verbali di tendenza sessuale e allusioni erotiche che mettono l'accento sul piano fisico e dell'immaginazione
- esibizionismo, voyeurismo, trasmissione di materiale pornografico ecc.

Pedofilia. Si parla di pedofilia quando intensi fantasmi che eccitano la sessualità, i bisogni o i comportamenti sessuali impulsivi, ripetitivi per una durata di almeno sei mesi, hanno come oggetto atti sessuali con un fanciullo o un pre-adolescente (generalmente 13 anni o meno) (cf Diagnostic and Statistical Manual ADM-IV). La pedofilia autentica, dunque una fissazione sessuale intensa sui bambini, deve essere considerata come un disordine psichico grave. Fino ad oggi, le esperienze hanno dimostrato che può essere appreso un controllo del comportamento sessuale, ma la probabilità di una ricaduta è molto grande. Nonostante i risultati positivi dei programmi terapeutici, non si può parlare di guarigione. I disordini comportamentali assomigliano alla tossicomania. Siccome si tratta di disordini che possono essere curati ma non guariti, sono indispensabili le terapie mediche su lunghi periodi. "Sia la pedofilia che l'efebofilia sono sempre atti aggressivi. ... La rimozione della realtà può far credere al colpevole che il suo atto sia di ordine educativo e anche amichevole. La relazione conferisce al colpevole potere, controllo e dominio sul bambino. ... La mancanza di autocoscienza del colpevole, la sua immaturità psicosociale e la sua incapacità ad avere delle relazioni soddisfacenti in seno al gruppo dei coetanei..., fanno sì che il bambino/l'adolescente sia l'oggetto ideale dello sfruttamento sessuale." (cf St. Rossetti, W. Müller ed., Sexueller Missbrauch Minderjähriger in der Kirche, Mainz 1996, 53 s.)

Persone dipendenti. Le seguenti persone, fra le altre, possono essere dipendenti da collaboratori pastorali o da altri collaboratori ecclesiali:

- bambini e adolescenti

- allievi e studenti, o persone sottomesse a un superiore (dipendenza strutturale)
- persone interessate alle diverse attività pastorali
- persone che chiedono consiglio o aiuto
- collaboratori o collaboratrici più giovani di un collaboratore pastorale, in dipendenza psichica o strutturale.

Prevenzione. Sono considerate come prevenzione tutte le misure concernenti l'abuso sessuale di un bambino o di persone in rapporto di dipendenza pastorale atte a impedire le trasgressioni verso le potenziali vittime. Si tratta in particolare di scoprire gli indizi comportamentali che potrebbero portare a tali trasgressioni e di ridurre la possibilità di altre conseguenze.

Sfruttamento. Questa nozione, utilizzata in modo analogo nel campo sociale ed ecologico, significa una appropriazione ingiustificata e spesso senza rispetto. Deriva da una posizione di superiorità apparente o reale che pensa di poter approfittare della dipendenza degli altri per soddisfare tendenze personali.

Sfruttamento sessuale. Quando un collaboratore pastorale si abbandona ad atti sessuali con persone che cercano consiglio o aiuto o sono diversamente dipendenti, si parla di sfruttamento sessuale o di abuso sessuale. E' opinione corrente che la prova di uno sfruttamento o di una molestia sessuale sussiste solo quando sono state usate forza e violenza corporale. Ciò non è esatto!

Tutte le persone impegnate nella pastorale godono di una posizione particolare. Le persone alla ricerca di consigli fanno generalmente poca differenza fra collaboratori pastorali consacrati e non consacrati. Molti collaboratori pastorali godono di un prestigio particolare e vengono consultati come guide in qualità di rappresentanti dell'istituzione Chiesa, con i suoi principi elevati.

Vittime. Questa nozione concerne le persona che, avendo domandato consiglio e aiuto ed essendo dipendente o strutturalmente inferiore, sono stata ferita da un atto non professionale nella sua integrità psichica e/o corporale. Si tratta in gran parte di minori o adulti che da bambini o da adolescenti hanno subito abusi sessuali.

Allegato 2

** Stato dicembre 2002*

Commissione di esperti della CVS "Abusi sessuali nel quadro della pastorale"

- Don Joseph Bonnemain, Vicario giudiziale della Diocesi di Coira, Hof 19, casella postale 133, 7002 Coira
- Diacono Carlo Bösch-Renggli, psicologo scolastico e consigliere degli studenti, Lütchenbachstr. 22, 8734 Ernenswil
- Signora Helena Hinshaw-Fischli, psicologa, Hauptstrasse 85, 8840 Einsiedeln
- Signor Jacques Meyer, avvocato, av. de Tivoli 3, 1700 Friburgo
- Signori Lucia e Paolo Peduzzi, (coppia – P.Peduzzi è pediatra e L.Peduzzi è insegnante di scuola media), Via A. di Sacco, 6500 Bellinzona
- Signor Jean-Marc Perron, Dr. Med. FMH, Pérolles 57, 1700 Friburgo
- Signor Elmar Tremp, Vice-Procuratore dello Stato, Untersuchungsamt Uznach, Grynaustrasse 3, 8730 Uznach
- Signor Adrian Von Kaenel, avvocato, Bahnhofstrasse 67, 8620 Wetzikon
- Signora Eva-Regina Weller, psicologa, Hauserstrasse 5, 8032 Zurigo
- Abate Martin Werlen OSB, Abbazia, 8840 Einsiedeln

Persone di contatto nelle diocesi

(Le persone di contatto nelle diocesi sono generalmente indicate con il solo numero di telefono)

Basilea

- Signora Marie-Therese Beeler, regione diocesana di Berna
061 921 5227, mth.beeler@bluewin.ch
- Signora Maria Weibel, regione diocesana d'Argovia
062 822 4343
- Signor Walter Franzetti, regione diocesana d'Argovia
056 622 9266
- Signora Lucia Hauser, 061 265 74 99

Persone di contatto in Curia vescovile

- Signora Luisa Heislbetz, responsabile del personale della diocesi di Basilea

- Signor Alois Reinhard, responsabile del personale della diocesi di Basilea, Bischöfliches Ordinariat, Baselstrasse 58, 4500 Soletta, 032 625 5822

Coira

- Vicariato generale di Zurigo/Glarona, Hirschengraben 66, casella postale 7231, 8023 Zurigo, 01 266 1266, generalvikariat.zh@kath.ch
- Vicariato generale della Svizzera centrale, casella postale 1646, 6061 Sarnen, 041 660 3682, gv-urschweiz@bluewin.ch
- Vicariato generale dei Grigioni, Hof 19, casella postale 133, 7002 Coira 2, 081 258 6000, kanzlei@bistum-chur.ch

Losanna, Ginevra e Friburgo

- Évêché, casella postale 271, 1701 Fribourg 026 347 4850, chancellerie@diocese-lgf.ch; www.catholink.ch/lgf

Lugano

- Don Francesco Dario Palmisano, Casa parrocchiale, 6988 Ponte Tresa, 091 606 1259

Sion

- Mons. Bernard Broccard, vicario generale, rue de la Tour 23, casella postale 2124, 1950 Sion 2, 027 329 1818, b.broccard@cath-vs.ch
- Mons. Josef Zimmermann, vicario generale, rue Mathieu Schiner 5, casella post.2378 1950 Sion 2, 027 323 2663, diocese.sion@cath-vs.ch

San Gallo

- Signora Yvonne Steiner, assistente pastorale e consigliere psicologico, Schmiedgasse 40°, 9100 Herisau, 079 442 4518, yvonnesteiner@bluewin.ch
- Don Georg Schmucki, Bahnhofstrasse 124, 9244 Niederuzwil 071 955 9970, schmucki.georg@bluewin.ch
- Signor Peter Lampart, responsabile dell'Ufficio del personale Klosterhof 6b, casella postale 263, 9000 San Gallo 071 227 3363

Abbazia di Einsiedeln

- Abbazia, 8840 Einsiedeln, 055 418 6111, abteinsiedeln@bluewin.ch www.kloster-einsiedeln.ch (opuscoli d'informazione e locandine a disposizione)

Abbazia di St Maurice

- Canonico Gabriel Ispérian, Abbazia, 1890 St.Maurice, tel. e fax: 026 486 0414

Centri di consultazione regionali in Svizzera

1) Centri di consultazione ecclesiali

- Pastorale giovanile di Zurigo, Auf der Maur 13, casella postale 6930, 8023 Zurigo, 01 266 6969
- ‚kabel‘ Centro di consultazione ecclesiale per apprendisti, Kreuzbühlstrasse 26, 8008 Zurigo, 01 251 4960
- ‚kabel‘ Winterthur, Steinberggasse 54, 8400 Winterthur, 052 212 0232

2) Istanze delle Chiese cantonali

- Canton Argovia: Rudolf Rieder, decano regionale, Klosterstrasse 12, 5430 Wettingen, 056 426 0871, regionaldekanat@active.ch
- Canton Basilea Città : Xaver Pfister, Leonhardstrasse 45, 4051 Bâle, info@rkk-bs.ch (Informazione e formazione permanente sul tema), 061 271 1719
- Canton San Gallo: Aiuto ai bambini e ai giovani di San Gallo, Signora Margrith Giger et Signora Marlis Bernet, Frongartenstrasse 11, 9000 St.Gall, 071 222 5353
- Canton Turgovia: Il consiglio è garantito dall'Ufficio del personale del Canton Turgovia
- Canton Zurigo
- Ufficio del personale della corp. ecclesiastica del Canton Zurigo
Signora Andrea Gisler, avv., Signor Alois Odermatt, teologo e storico, Bahnhofstrasse 415, 8622 Wetzikon, 01 970 2053

3) Centri pubblici di consultazione

- Telefono Amico 143
- Linea per bambini e giovani, Telefono 147
- Regionaler Jugendberatungsdienst, Aarau, 062 824 7988, rjaarau@swissonline.ch
- Opferhilfe Aargau, casella postale 4345, 5001 Aarau 062 837 5060

- Jugendberatungsstelle **Baden-Wettingen**, 056 222 2234, judoba@pop.agri.ch
- Triangel: Opferhilfe beider Basel, **Basilea** (per bambini e giovani), 061 683 3145, info@triangel-for-kids.ch
- Nottelefon **Basilea**, 061 692 9111
- Beratungsstelle für vergewaltigte Frauen und Mädchen, **Berna**, 031 332 1414
- Beratungsstelle VIVA für Kinder und Jugendliche, **Lucerna**, 041 211 0015, www.viva-luzern.ch
- Fachstelle gegen Männergewalt, **Lucerna** (per uomini), 078 744 8888, FgM@manne.ch
- Kinder- und Jugendhilfe Graubünden, Signora Marlis Bernet, Bahnhofstrasse 6, 7320 **Sargans**, 081 723 6202
- Nottelefon für Frauen, Canton **Svitto**, 055 412 3030
lu 08h00-10h00, me et gio 18h00-20h00, ve 10h00-12h00
- Beratungsstelle für Opferhilfe **San Gallo**, Oberer Graben 3
071 223 4877, Fax 071 223 5601
- Fachstelle mira, „Prävention sexueller Ausbeutung im Freizeitbereich“, c/o Kinderdorf Pestalozzi, 9043 **Trogen**,
071 343 7362, Fax 071 343 7370, Natel 079 343 4545
- Frauenzentrale **Zugo**, 041 725 2640
- Beratungsstelle für sexuell ausgebeutete Kinder ‚Castagna‘, **Zurigo**,
01 360 9040, castamail@bluewin.ch,
lu e me 14h00-18h00, ma e gio 09h00-18h00, ve 09h00-14h00
- Nottelefon und Beratungsstelle für Frauen gegen sexuelle Gewalt,
Zurigo, 01 291 4646 (10h00-18h30)
- Opferberatungsstelle gewaltbetroffener Jungen, Th. Lang, cp 8155,
8036 **Zurigo**
- Opferhilfe und Beratungsstelle für männliche Opfer sexueller Gewalt,
Zurigo, 01 291 3780, lu, ma, ve dalle 10h00 alle 17h00
- Beratungsteam „Prävention, Intervention bei sexuellen Uebergriffen. Arbeit mit dem Täter-Opfersystem“, Signora Eva-Regina Weller, Hauserstrasse 5, 8032 **Zurigo**, 01 252 5356 o 052 242 6213, regina.weller@bluewin.ch; Signor Nico Bischoff, Psicologo-capo, Servizio psichiatrico-psicologico, Dipartimento Giustizia del canton Zurigo, Feldstrasse 42, casella postale, 8090 Zurigo, 01 296 8141, nico.bischoff@jz.zh.ch

Allegato 3

Estratto dal Codice penale svizzero, 21 dicembre 1937 (SR 311.0)

Titolo quinto

Dei reati contro l'integrità sessuale

1. Esposizione a pericolo dello sviluppo di minorenni

Art. 187 Atti sessuali con fanciulli

1. Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, induce una tale persona ad un atto sessuale, coinvolge una tale persona in un atto sessuale, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.
2. L'atto non è punibile se la differenza d'età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni.
3. Se il colpevole, al momento dell'atto, non aveva ancora compiuto gli anni venti e sussistono circostanze particolari o se la vittima ha contratto matrimonio con lui, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.
4. La pena è della detenzione se il colpevole ha agito ritenendo erroneamente che la vittima avesse almeno sedici anni, benché usando la dovuta cautela gli fosse possibile evitare l'errore.
5. ...
6. ...

Art. 188 Atti sessuali con persone dipendenti

1. Chiunque, profittando di rapporti di educazione, di fiducia, di lavoro o comunque di dipendenza, compie un atto sessuale con un minorenne di età superiore ai sedici anni, chiunque induce una tale persona ad un atto sessuale, profittando della dipendenza in cui essa si trova, è punito con la detenzione.
2. Se la vittima ha contratto successivamente matrimonio con il colpevole, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

2. Offese alla libertà e all'onore sessuali

Art. 189 Coazione sessuale

1. Chiunque costringe una persona a subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione.
2. Se l'autore è il coniuge della vittima e vive in comunione di vita con lei, la coazione sessuale è punita solo a querela di parte. Il diritto di querela si estingue decorsi sei mesi. L'art. 28 cpv 4 non è applicabile.
3. Se il colpevole ha agito con crudeltà, segnatamente se ha fatto uso di un'arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni. In ogni caso l'atto è perseguito d'ufficio.

Art. 190 Violenza carnale

1. Chiunque costringe una persona di sesso femminile a subire la congiunzione carnale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con la reclusione sino a dieci anni.
2. Se l'autore è il coniuge della vittima e vive in comunione di vita con lei, la violenza carnale è punita solo a querela di parte. Il diritto di querela si estingue decorsi sei mesi. L'articolo 28 cpv 4 non è applicabile.
3. Se il colpevole ha agito con crudeltà, segnatamente se ha fatto uso di un'arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni. In ogni caso l'atto è perseguito d'ufficio.

Art. 191 Atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere

Chiunque, conoscendone e sfruttandone lo stato, si congiunge carnalmente o compie un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale con una persona incapace di discernimento od inetta a resistere, è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione.

Art. 192 Atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate

1. Chiunque, profittando di un rapporto di dipendenza, induce una persona ricoverata o collocata in uno stabilimento, detenuta, incarcerata o imputata, a commettere o a subire un atto sessuale, è punito con la detenzione.
2. Se la vittima ha contratto matrimonio con il colpevole, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

Art. 193 Sfruttamento dello stato di bisogno

1. Chiunque, sfruttandone lo stato di bisogno o profittando di rapporti di lavoro o comunque di dipendenza, determina una persona a compiere o a subire un atto sessuale, è punito con la detenzione.
2. Se la vittima ha contratto matrimonio con il colpevole, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

Art. 194 Esibizionismo

1. Chiunque compie un atto esibizionistico è punito, a querela di parte, con la detenzione sino a sei mesi o con la multa.
2. Se il colpevole si sottopone a trattamento medico, il procedimento penale può essere sospeso. Esso sarà ripreso se il colpevole si sarà sottratto al trattamento.

3. Sfruttamento di atti sessuali

Art. 195 Promovimento della prostituzione

Chiunque sospinge alla prostituzione un minorenne, chiunque, profittando di un rapporto di dipendenza o per trarne un vantaggio patrimoniale, sospinge altri alla prostituzione, chiunque lede la libertà d'azione di una persona dedita alla prostituzione sorvegliandola in questa sua attività o imponendole il luogo, il tempo, l'estensione od altre circostanze inerenti all'esercizio della prostituzione, chiunque mantiene

una persona nella prostituzione, è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione.

Art. 196 Tratta di esseri umani

1. Chiunque, per favorire l'altrui libidine, esercita la tratta di esseri umani, è punito con la reclusione o con la detenzione non inferiore ai sei mesi.
2. Chiunque compie atti preparatori per la tratta di esseri umani, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.
3. In tutti i casi, il colpevole è inoltre punito con la multa.

4. Pornografia

Art. 197

1. Chiunque offre, mostra, lascia o rende accessibili a una persona minore di sedici anni, scritti, registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni pornografiche, o li diffonde per mezzo della radio o della televisione, è punito con la detenzione o con la multa.
2. Chiunque espone o mostra in pubblico oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1 o li offre ad una persona che non gliene ha fatto richiesta, è punito con la multa. Chiunque, in occasione di mostre o di rappresentazioni in locali chiusi, attira previamente l'attenzione degli spettatori sul carattere pornografico di queste, è esente da pena.
3. Chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibili oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1, vertenti su atti sessuali con fanciulli, animali, escrementi umani o atti violenti, è punito con la detenzione o con la multa. Gli oggetti sono confiscati.

3bis. Chiunque acquista, si procura per via elettronica in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1, vertenti su atti sessuali con fanciulli o animali o atti violenti è punito con la detenzione sino a un anno o con la multa. Gli oggetti sono confiscati.

4. Se il colpevole ha agito per fine di lucro, la pena è della detenzione e della multa.

5. Gli oggetti o rappresentazioni a tenore dei numeri 1-3 non sono considerati pornografici se hanno un valore culturale o scientifico degno di protezione.

5. Contravvenzioni contro l'integrità sessuale

Art. 198 Molestie sessuali

Chiunque causa scandalo compiendo un atto sessuale in presenza di una persona che non se lo aspettava, chiunque mediante vie di fatto o, impudentemente, mediante parole, molesta sessualmente una persona, è punito, a querela di parte, con l'arresto o con la multa.

Art. 199 Esercizio illecito della prostituzione

Chiunque infrange le prescrizioni cantonali su il luogo, il tempo o le modalità dell'esercizio della prostituzione, nonché contro molesti fenomeni concomitanti, è punito con l'arresto o con la multa.

6. Reato collettivo

Art. 200

Se un reato previsto nel presente titolo è stato commesso insieme da più persone, il giudice può aumentare la pena sino a una volta e mezzo quella comminata, ma senza andar oltre al massimo legale della specie di pena.

Allegato 4

Estratto del Codice di Diritto Canonico

1. Le pene e le altre punizioni

Can. 1331

§1 Allo scomunicato è fatto divieto:

1. di prendere parte in alcun modo come ministro alla celebrazione del Sacrificio dell'Eucaristia o di qualunque altra cerimonia di culto pubblico;
2. di celebrare sacramenti o sacramentali e di ricevere i sacramenti;
3. di esercitare funzioni in uffici o ministeri o incarichi ecclesiastici qualsiasi, o di porre atti di governo.

§2 Se la scomunica fu inflitta o dichiarata, il reo:

1. se vuole agire contro il disposto del §1, n. 1, deve essere allontanato o si deve interrompere l'azione liturgica, se non si opponga una causa grave;
2. pone invalidamente gli atti di governo, che a norma del §1, n.3, sono illeciti;
3. incorre nel divieto di far uso dei privilegi a lui concessi in precedenza;
4. non può conseguire validamente dignità, uffici o altro incarico nella Chiesa;
5. non si appropria dei frutti della dignità, dell'ufficio, di qualunque altro incarico, della pensione, che abbia effettivamente nella Chiesa.

Can. 1332

Chi è interdetto è tenuto dai divieti di cui al can. 1331, §1, nn. 1 e 2; se l'interdetto fu inflitto o dichiarato si deve osservare il disposto del can. 1331, §2, n. 1.

Can. 1333

§1 La sospensione, che può essere applicata soltanto ai chierici, vieta:

1. tutti od alcuni atti della potestà di ordine;
2. tutti od alcuni atti della potestà di governo;
3. l'esercizio di tutti od alcuni diritti o funzioni inerenti l'ufficio.

§2 Nella legge o nel precetto si può stabilire che dopo la sentenza di condanna o che dichiara la pena, chi è sospeso non possa porre validamente atti di governo.

§3 Il divieto non tocca mai:

1. gli uffici o la potestà di governo che non ricadano sotto la potestà del superiore che ha costituito la pena;
2. il diritto di abitare se il reo lo abbia in ragione dell'ufficio;
3. il diritto di amministrare i beni, che eventualmente appartengano all'ufficio di colui che è sospeso, se la pena sia *latae sententiae*.

§4 La sospensione che vieta di percepire i frutti, lo stipendio, le pensioni o altro, comporta l'obbligo della restituzione di quanto fu illegittimamente percepito, anche se in buona fede.

Can. 1334

§1 L'ambito della sospensione, entro i limiti stabiliti nel canone precedente, è definito o dalla legge stessa o dal precetto, oppure dalla sentenza o dal decreto con cui è inflitta la pena.

§2 La legge, ma non il precetto, può costituire una sospensione *latae sententiae*, senza apporvi alcuna determinazione o limitazione; tale pena poi ha tutti gli effetti recensiti nel can. 1333, §1.

Can. 1335

Se la censura vieta la celebrazione dei sacramenti o dei sacramentali o di porre atti di governo, il divieto è sospeso ogniqualvolta ciò sia necessario per provvedere a fedeli che si trovano in pericolo di morte; che se la censura *latae sententiae* non sia stata dichiarata, il divieto è inoltre sospeso tutte le volte che un fedele chieda un sacramento, un sacramentale o un atto di governo; tale richiesta poi è lecita per una giusta causa qualsiasi.

2. L'applicazione delle pene

Can. 1341

L'ordinario provveda ad avviare la procedura giudiziaria o amministrativa per infliggere o dichiarare le pene solo quando abbia constatato che né con l'ammonizione fraterna né con la riprensione né

per altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale è possibile ottenere sufficientemente la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo.

Can. 1342

§1 Ogniqualvolta giuste cause si oppongono a che si celebri un processo giudiziario, la pena può essere inflitta o dichiarata con decreto extragiudiziale; rimedi penali o penitenze possono essere applicati per decreto in qualunque caso.

§2 Per decreto non si possono infliggere o dichiarare pene perpetue; né quelle pene che la legge o il precetto che le costituisce vieta di applicare per decreto.

§3 Quanto viene detto nella legge o nel precetto a riguardo del giudice per ciò che concerne la pena da infliggere o dichiarare in giudizio, si deve applicare al superiore, che infligga o dichiari la pena per decreto extragiudiziale, a meno che non consti altrimenti né si tratti di disposizioni attinenti soltanto la procedura.

Can. 1343

Se la legge o il precetto danno al giudice potestà di applicare o di non applicare la pena, questi, secondo coscienza e a sua prudente discrezione, può anche mitigare la pena o imporre in luogo di essa una penitenza.

Can. 1344

Ancorché la legge usi termini precettivi, il giudice, secondo coscienza e a sua prudente discrezione, può:

1. differire l'inflizione della pena a tempo più opportuno se da una punizione troppo affrettata si prevede che insorgeranno mali maggiori;
2. astenersi dall'infliggere la pena, o infliggere una pena più mite o fare uso di una penitenza, se il reo si sia emendato e abbia riparato lo scandalo, oppure se lo stesso sia stato sufficientemente punito dall'autorità civile o si preveda che sarà punito;
3. sospendere l'obbligo di osservare una pena espiatoria al reo che abbia commesso delitto per la prima volta dopo aver vissuto onorevolmente e qualora non urga la necessità di riparare lo scandalo, a

condizione tuttavia che, se il reo entro il tempo determinato dal giudice stesso commetta nuovamente un delitto, sconti la pena dovuta per entrambi i delitti, salvo che frattanto non sia decorso il tempo per la prescrizione dell'azione penale relativa al primo delitto.

Can. 1345

Ogniqualevolta il delinquente o aveva l'uso di ragione in maniera soltanto imperfetta o commise il delitto per timore o per necessità o per impeto passionale o in stato di ubriachezza o di altra simile perturbazione della mente, il giudice può anche astenersi dall'infliggere qualunque punizione, se ritiene si possa meglio provvedere in altro modo al suo emendamento.

Can. 1346

Ogniqualevolta il reo abbia commesso più delitti, se sembri eccessivo il cumulo delle pene ferendae sententiae, è lasciato al prudente arbitrio del giudice di contenere le pene entro equi limiti.

Can. 1347

§1 Non si può infliggere validamente una censura, se il reo non fu prima ammonito almeno una volta di recedere dalla contumacia, assegnandogli un congruo spazio di tempo per ravvedersi.

§2 Si deve ritenere che abbia receduto dalla contumacia il reo che si sia veramente pentito del delitto e che abbia inoltre dato congrua riparazione ai danni e allo scandalo o almeno abbia seriamente promesso di farlo.

Can. 1348

Quando il reo viene assolto dall'accusa o non gli viene inflitta alcuna pena, l'Ordinario può provvedere al suo bene e al bene pubblico con opportune ammonizioni o per altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale, o anche, se del caso, con rimedi penali.

Can. 1349

Se la pena è indeterminata e la legge non disponga altrimenti, il giudice non infligga pene troppo gravi, soprattutto censure, a meno che non lo richieda assolutamente la gravità del caso; non può tuttavia infliggere pene perpetue.

Can. 1350

§1 Nell'infliggere pene ad un chierico si deve sempre provvedere che non gli manchi il necessario per un onesto sostentamento, a meno che non si tratti della dimissione dallo stato clericale.

§2 L'Ordinario abbia cura di provvedere nel miglior modo possibile a chi è stato dimesso dallo stato clericale e che a causa della pena sia veramente bisognoso.

Can. 1351

La pena vincola il reo ovunque, anche venuto meno il diritto di colui che l'ha costituita o l'ha inflitta, a meno che non si disponga espressamente altro.

Can. 1352

§1 Se la pena vieta di ricevere i sacramenti o i sacramentali, il divieto è sospeso finché il reo versa in pericolo di morte.

§2 L'obbligo di osservare una pena *latae sententiae* che non sia stata dichiarata né sia notoria nel luogo ove vive il delinquente, è sospeso in tutto o in parte nella misura in cui il reo non la possa osservare senza pericolo di grave scandalo o d'infamia.

Can. 1353

L'appello o il ricorso contro le sentenze giudiziali o i decreti che infliggono o dichiarano una pena qualsiasi hanno effetto sospensivo.

3. Usurpazione degli uffici ecclesiastici e delitti nel loro esercizio

Can. 1387

Il sacerdote che, nell'atto o in occasione o con il pretesto della confessione sacramentale, sollecita il penitente al peccato contro il sesto precetto del Decalogo, a seconda della gravità del delitto, sia punito con la sospensione, con divieti, privazioni e, nei casi più gravi, sia dimesso dallo stato clericale.

4. Processo penale - L'indagine previa

Can. 1717

§1 Ogniqualvolta l'Ordinario abbia notizia, almeno probabile, di un delitto, indagli con prudenza, personalmente o tramite persona

idonea, sui fatti, le circostanze e sull'imputabilità, a meno che questa investigazione non sembri assolutamente superflua.

§2 Si deve provvedere che con questa indagine non sia messa in pericolo la buona fama di alcuno.

§3 Chi fa l'indagine ha gli stessi poteri ed obblighi che ha l'uditore nel processo; lo stesso non può, se in seguito sia avviato un procedimento giudiziario, fare da giudice in esso.

Can. 1718

§1 Qualora gli elementi raccolti sembrino bastare, l'Ordinario decida:

1. se si possa avviare il processo per infliggere la pena o dichiararla;
2. se ciò, atteso il can. 1341, sia conveniente;
3. se si debba ricorrere al processo giudiziario, oppure, a meno che la legge non lo vieti, si debba procedere con decreto extragiudiziale.

§2 L'Ordinario revochi o modifichi il decreto di cui al §1, ogniqualvolta da elementi nuovi gli sembri di dover disporre diversamente.

§3 Nell'emanare i decreti di cui ai §§ 1 e 2, l'Ordinario, se prudentemente lo ritiene opportuno, ascolti due giudici e altri esperti in diritto.

§4 Prima di decidere a norma del §1, l'Ordinario consideri se non sia conveniente, per evitare giudizi inutili, che egli stesso o l'investigatore, consenzienti le parti, dirima la questione dei danni secondo il giusto e l'onesto.

Can. 1719

Gli atti dell'indagine e i decreti dell'Ordinario, con i quali l'indagine ha inizio o si conclude e tutto ciò che precede l'indagine, se non sono necessari al processo penale, si conservino nell'archivio segreto della curia.

5. Lo svolgimento del processo

Can. 1720

Se l'Ordinario ha ritenuto doversi procedere con decreto per via extragiudiziale:

1. renda note all'imputato l'accusa e le prove, dandogli possibilità di difendersi, a meno che l'imputato debitamente chiamato non abbia trascurato di presentarsi;
2. valuti accuratamente con due assessori tutte le prove e gli argomenti;
3. se consta con certezza del delitto e l'azione criminale non è estinta, emani il decreto a norma dei cann. 1342-1350, esponendo almeno brevemente le ragioni in diritto e in fatto.

Can. 1721

§1 Se l'Ordinario ha decretato doversi avviare un processo penale giudiziario, trasmetta gli atti dell'indagine al promotore di giustizia, il quale presenti al giudice il libello di accusa a norma dei cann. 1502 e 1504.

§2 Avanti al tribunale superiore copre il ruolo di attore il promotore di giustizia costituito presso quel tribunale.

Can. 1722

L'Ordinario per prevenire gli scandali, tutelare la libertà dei testimoni e garantire il corso della giustizia, può in qualunque stadio del processo, udito il promotore di giustizia e citato l'accusato stesso, allontanare l'imputato dal ministero sacro o da un ufficio o compito ecclesiastico, imporgli o proibirgli la dimora in qualche luogo o territorio, o anche vietargli di partecipare pubblicamente alla santissima Eucaristia; tutti questi provvedimenti, venendo meno la causa, devono essere revocati, e cessano per il diritto stesso con il venir meno del processo penale.

Can. 1723

§1 Il giudice citando l'imputato deve invitarlo a costituirsi un avvocato a norma del can. 1481, §1, entro un termine da lui stesso stabilito.

§2 Che se l'imputato non vi abbia provveduto, il giudice stesso prima della contestazione della lite nomini un avvocato, che rimarrà nell'incarico fin tanto che l'imputato non se ne sia costituito uno proprio.

Can. 1724

§1 In qualunque grado del giudizio il promotore di giustizia può rinunciare all'istanza, per mandato o con il consenso dell'Ordinario che ha deliberato l'avvio del processo.

§2 Perché la rinuncia sia valida occorre che sia accettata dall'imputato, salvo questi non sia stato dichiarato assente dal giudizio.

Can. 1725

Nella discussione della causa, sia che essa avvenga per iscritto sia oralmente, l'imputato abbia sempre il diritto di scrivere o di parlare per ultimo, personalmente o tramite il suo avvocato o procuratore.

Can. 1726

In qualunque grado e stadio del giudizio penale, se consta con evidenza che il delitto non fu commesso dall'imputato, il giudice lo deve dichiarare con sentenza ed assolvere l'imputato, anche se contemporaneamente consti l'estinzione dell'azione criminale.

Can. 1727

§1 L'imputato può interporre appello, anche se la sentenza lo ha prosciolto solo perché la pena era facoltativa o il giudice fece uso di poteri di cui nei cann. 1344 e 1345.

§2 Il promotore di giustizia può appellare ogniqualvolta giudichi che non si sia sufficientemente provveduto a riparare lo scandalo o a reintegrare la giustizia.

Can. 1728

§1 Salve le disposizioni dei canoni di questo titolo, nel giudizio penale devono essere applicati, se non vi si opponga la natura della cosa, i canoni sui giudizi in generale e sul giudizio contenzioso ordinario, osservate le norme speciale per le cause riguardanti il bene pubblico.

§2 L'accusato non è tenuto a confessare il delitto, né può essergli imposto il giuramento.

6. L'azione per la riparazione dei danni

Can. 1729

§1 La parte lesa può promuovere nel corso del giudizio penale stesso un'azione contenziosa per la riparazione dei danni ad essa inferti dal delitto, a norma del can. 1596.

§2 L'intervento della parte lesa di cui al §1, non è più ammissibile se non fu fatto nel primo grado del giudizio penale.

§3 L'appello nella causa sui danni avviene a norma dei cann. 1628-1640, anche se nel giudizio penale non è possibile l'appello; che se sono interposti entrambi gli appelli, anche se da parti diverse, si faccia un unico giudizio di appello, salvo il disposto del can. 1730.

Can. 1730

§1 Per evitare eccessivi ritardi nel processo penale, il giudice può differire il giudizio sui danni fino a che abbia emanato la sentenza definitiva nel giudizio penale.

§2 Il giudice che abbia così agito, dopo aver emesso la sentenza nel giudizio penale, deve giudicare sui danni, anche se il giudizio penale è ancora in corso a causa di una impugnazione interposta, o l'imputato è stato assolto per un motivo che non toglie l'obbligo di riparare i danni.

Can. 1731

La sentenza emanata nel giudizio penale, pure essendo passata in giudicato, non dà alcun diritto alla parte lesa, a meno che questa non sia intervenuta a norma del can. 1729.

Allegato 5

Bibliografia

1 Comunicazioni e direttive della Chiesa

- Giovanni Paolo II, *Catechismo della Chiesa cattolica*, 11.10.1992, Nr. 2389 e 2356
- Giovanni Paolo II, *Motuproprio "Sacramentorum sanctitatis tutela" riguardante le norme sui delitti più gravi riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, 30.4.2001
- Giovanni Paolo II, *Lettera ai sacerdoti per il Giovedì Santo 2002*, 17.3.2002, § 11
- Giovanni Paolo II, *Discorso ai cardinali americani*, Città del Vaticano, 23.4.2002
- Giovanni Paolo II, *Omelia alla Messa al 'Downsview Park' di Toronto per la Giornata Mondiale della Gioventù 2002*, 28.7.2002, § 5
- Congregazione per la Dottrina della Fede, *Lettera ai Vescovi e altri Ordinari e gerarchi della Chiesa cattolica interessati circa i delitti più gravi riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, 18.5.2001
- Congregazione per il Clero (Cardinale Prefetto), *Il problema degli abusi sessuali nella Chiesa*, Conferenza stampa del 21.3.2002 in Vaticano
- Pontificio Consiglio per la Famiglia, Vertice internazionale sullo sfruttamento dei bambini sul piano sessuale a causa della prostituzione e della pornografia, *Dichiarazione finale*, 9-11.9.1992
- Centro Europeo di Saint-Vincent per la bioetica e la qualità della vita, *Saint-Vincent Declaration for the Protection of Children from Sexual Exploitation in Tourism*, sottoscritto anche dalla Santa Sede, 9.4.1995
- Conferenza episcopale USA, *Essential Norms for Diocesan/Eparchial Policies Dealing with Allegations of Sexual Abuse of Minors by Priests or Deacons*, Norme riviste 29.10.2002
- Conferenza episcopale tedesca, *Zum Vorgehen bei sexuellem Missbrauch Minderjähriger durch Geistliche im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz. Leitlinien mit Erläuterungen*, 26.9.2002
- Conferenza episcopale USA (Presidente), *A Catholic Response to Sexual Abuse: Confession, Contrition, Resolve*, Discorso a Dallas, 13.6.2002

- Cardinali USA / Incontro interdicasteriale, *Comunicato finale dell'incontro dei Cardinali americani con il Papa e i dicasteri romani*, 24.4.2002
- Cardinali USA, *Messaggio ai sacerdoti degli Stati Uniti d'America*, 24.4.2002
- Conferenza episcopale USA (Presidente), Dichiarazione del 19.2.2002
- Conferenza episcopale USA (Presidente), *We Have Been Enlightened*, Comunicato del 15.2.2002
- Conferenza episcopale USA (Comitati episcopali sul ruolo delle donne nella società e nella Chiesa e su matrimonio e famiglia), *Camminare nella luce: una risposta pastorale alla pedofilia*, febbraio 2002
- Conferenza episcopale d'Inghilterra e Galles, *A programme for action. Final Report of the Independent Review on Child Protection in the Catholic Church in England and Wales*, Londra, sett. 2001
- Conferenza episcopale francese, *Lutter contre la pédophilie. Repères pour les éducateurs*, Parigi, aprile 2002
- Conferenza dei vescovi svizzeri, *Comunicati stampa del 25.3.2002 e del 5.4.2001*
- Conferenza episcopale francese, *Déclaration de l'assemblée plénière*, 9.11.2000
- Conferenza dei vescovi svizzeri, *La CVS sostiene l'azione 'Schutzengel gegen Sextourismus und gegen Kinderprostitution'*, febbraio 2000
- Conferenza episcopale irlandese, *Child Sexual Abuse. Framework for a Church Response*, 1996
- Conferenza episcopale USA, *Walk in the light: A Pastoral Response to Child Sexual Abuse*, 1995
- Conferenza episcopale canadese, *De la souffrance à l'espérance. Rapport du comité ad hoc de la CECC sur les cas d'agression sexuelle*, giugno 1992
- Conferenza episcopale canadese, *On Sexual Abuse - From Pain to Hope*, Ottawa 1992
- Conferenza episcopale canadese, *Comme une brisure... Les agressions sexuelles contre les enfants dans l'Église et la société*, 31.10.1991
- Cardinale Godfried DANNEELS, *Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils? (Ap 7, 13 et s.)*, Lettera pastorale per il Natale 1996
- Mons. Jacques DUBOST, *Interview accordée à l'hebdomadaire "La Vie"*, 9.11.2000

- Mons. Jacques JULLIEN, *Pédophilie. Dans une société complice*, DC 2169/1997
- Abbazia d'Einsiedeln, *Sexuelle Übergriffe : Prävention, Verfahren und Massnahmen*, Einsiedeln 2001

2 Altre opere

- AA.VV., *Enfances en danger*, M. Manciaux, M. Gabel, D. Girodet, C. Mignot, M. Rouyer, Ed. Fleurus 1997
- AA.VV., *Entre cœur et raison : l'éducation affective et sexuelle*, Cahiers d'EDIFA n° 15
- Peter ABEL, *Burnout in der Seelsorge*, Mainz 1995
- Tony ANATRELLA, *La différence interdite*, Flammarion 1998
- John P. BEAL, "Doing what one can: Canon Law and Clerical Sexual Misconduct" *The Jurist*, 52, 1992, p.642-683
- Stefan BLARER, *Die Kunst seelsorgerlicher Liebe*, Friburgo 1997
- Jürgen BLATTNER, *Handbuch der Psychologie für die Seelsorge*, Bd. 2, Düsseldorf 1993
- Ken BLUE, *Geistlichen Missbrauch heilen*, Giessen 1997
- DEMPSEY, QUINN J. et al.: *The Cardinals Commission on Clerical Sexual Misconduct, Report to Cardinal Bernardin*, arcidiocesi di Chicago, 1992
- Thomas DOYLE, "The Canonical Rights of Priests Accused of Sexual Abuse" in: *Studia canonica* 24, 1990, p. 335 – 356
- Andrew F. KELLY, "Clergy Offenders" in: *Sourcebook of Treatment Programs for Sexual Offenders*, ed. Marshall et al., New York 1998
- Cornelia KRANICH SCHNEITER, *Missbrauchtes Vertrauen in Abhängigkeitsverhältnissen: Wird das Recht den Opfern gerecht?*, in: *NZZ* del 2./3.10.1999, S. 97
- Xavier LACROIX, *Le corps de l'esprit*, Cerf 1999
- Lewis LOTHSTEIN, "Can a sexually addicted priest return to ministry after treatment? Psychological Issues and possible Forensic Solutions" in: *The Catholic Lawyer*, 34, 1991, p.89 -113
- Francis MORRISEY, "Procedure to be Applied in Cases of Alleged Sexual Misconduct by a Priest" in: *Studia canonica*, 26, 1992, p. 39-73
- Wunibald MÜLLER, *Erkennen - Unterscheiden - Begegnen. Das seelsorgerliche Gespräch*, Mainz 1990
- Wunibald MÜLLER, *Homosexualität - eine Herausforderung für Theologie und Seelsorge*, Mainz 1987

- James PROVOST, "Some canonical considerations relative to clerical sexual misconduct" in: *The Jurist*, 52, 1992, p. 615 – 641
- Udo RAUCHFLEISCH, *Beziehungen in Seelsorge und Diakonie*, Mainz 1990
- Stephen J. ROSSETTI, Wunibald MUELLER, *Auch Gott hat mich nicht beschützt*, Mainz 1998
- Stephen J. ROSSETTI, Wunibald MUELLER, *Sexueller Missbrauch Minderjähriger in der Kirche. Psychologische, seelsorgerliche und institutionelle Aspekte*, Mainz 1996
- Peter RUTTERS, *Verbotene Nähe. Wie Männer mit Macht das Vertrauen von Frauen missbrauchen*, Düsseldorf 1991
- SÜDBECK-BAUR, WOLF, THORMANN, "Übergriffe im Schatten" in: *Forum*, Pfarrblatt der Kath. Kirche, Canton Zurigo, Nr. 12, 1999
- Marie-Jo THIEL, *A propos de la pédophilie*, Documents Episcopat de France, n° 10, luglio 1998
- Stefan TRECHSEL, *Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkomentar*, 2. A. Zurigo 1997, Kommentar zum fünften Titel: Strafbare Handlungen gegen die sexuelle Integrität, S. 697 – 743
- Werner TSCHAN, *Der Skandal der sexuellen Übergriffe in Beratung und Behandlung*, in: *NZZ* del 2./3.10.1999, S. 95
- *Le praticien face aux violences sexuelles*. Ed. Ministère de l'emploi et de la solidarité de France, senza data
- *Guide du ministère de la Justice à l'usage des adultes: L'enfant victime d'agressions sexuelles*, Ed. Ministère de la Justice de France, senza data

3 Homepages (esempi)

www.education.gouv.fr/publication/prevention.pdf

www.ciao.ch

